

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 6.014, 7.016, 10.34, 14.15, 16.061, 17.8, 18.24, 21.010, 26.026, 28.06, 32.013, 33.50, e relativo subemendamento, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 dei relatori</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Lunedì 3 giugno 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Intervengono la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2019.

Carla RUOCCO, *presidente*, dà preliminarmente conto delle sostituzioni. Comunica che il deputato Gusmeroli ritira l'emendamento a sua prima firma 28.1, il deputato Ribolla ritira l'emendamento a sua prima firma 33.22, il deputato Bellachioma ritira l'emendamento a sua prima firma 33.2, il deputato Iezzi ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 33.058, il deputato Di Muro ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 34.023, il deputato Gallo ritira l'emendamento 24.2 a propria firma. Comunica inoltre che le proposte emendative Vallascas 32.05, Maglione 41.1 e Macina 43.12 sono state ritirate dai presentatori e che il deputato Gallinella aggiunge la propria firma all'emendamento Vallascas 48.3.

Avverte quindi che l'Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni V e VI ha convenuto circa l'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera un

differimento al tardo pomeriggio di mercoledì 5 giugno prossimo dell'avvio in Assemblea della discussione sulle linee generali del provvedimento attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Aula per la seduta pomeridiana di martedì 4 giugno prossimo.

La Commissione prende atto.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte altresì che, come già comunicato nell'Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni V e VI, nei giorni scorsi è stata sottoposta al Presidente della Camera, da parte dei rispettivi firmatari, una specifica richiesta di revisione dei giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta del 21 maggio scorso dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) sugli articoli aggiuntivi Mollicone 30.035 e 30.034, sugli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, Brunetta 43.06 e Sensi 43.09, nonché sull'articolo aggiuntivo Sensi 43.010, riferiti al presente decreto-legge.

Fa al riguardo presente che – acquisito l'avviso del Presidente della Camera, appositamente investito della questione – le Presidenze ritengono di dover riammettere i commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo Mollicone 30.035, i commi 2 e 3 dell'articolo aggiuntivo Mollicone 30.034, i commi 3 e 4 degli identici articoli aggiuntivi Sensi 43.08 e Brunetta 43.05, nonché i commi 2 e 3 degli identici articoli aggiuntivi Brunetta 43.06 e Sensi 43.09. Tali commi delle citate proposte emendative, sopprimendo in tutto o in parte il comma 810 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, hanno ad oggetto un intervento di sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, come tale ritenuto riconducibile ad una delle finalità riconosciute al decreto-legge, ossia quella di stabilire misure per la crescita economica.

Segnala che le Presidenze ritengono invece di dover confermare l'inammissibilità delle disposizioni, contenute in sepa-

rati commi delle predette proposte emendative, relative alla convenzione con Centro di produzione Spa e alla previsione di una gara per la prosecuzione del servizio, per ragioni di coerenza con le decisioni finora assunte nel corso dell'esame del presente decreto-legge, giacché tali disposizioni non appaiono riconducibili al contenuto del medesimo decreto-legge o alle sue finalità, neppure adottando il criterio, certamente non restrittivo, seguito in sede referente.

Avverte che, a seguito della parziale riammissione delle citate proposte emendative, sono conseguentemente da ritenersi riammessi, poiché presentano analogo contenuto, gli articoli aggiuntivi Benedetti 30.04, Cecconi 30.010, Schullian 30.020 – identici all'articolo aggiuntivo Mollicone 30.035 – limitatamente ai commi 3 e 4, gli articoli aggiuntivi Benedetti 30.05, Cecconi 30.09, Schullian 30.011 – identici all'articolo aggiuntivo Mollicone 30.034 – limitatamente ai commi 2 e 3, l'articolo aggiuntivo Lorenzin 33.08, limitatamente ai commi 3 e 4, l'articolo aggiuntivo Lorenzin 33.09, limitatamente ai commi 2 e 3, l'articolo aggiuntivo Magi 35.02, limitatamente ai commi 3 e 4, l'articolo aggiuntivo Fassina 49.012, limitatamente ai commi 2 e 3, l'articolo aggiuntivo Fassina 49.013, limitatamente ai commi 3 e 4.

Avverte inoltre che è stato presentato il subemendamento 0.33.50.1 all'emendamento 33.50 dei relatori, presentato nella seduta dello scorso 30 maggio (*vedi allegato 1*). Segnala, inoltre, che sono state presentate dai relatori le seguenti proposte emendative, che sono in distribuzione: 6.014, 7.016, 10.34, 14.15, 16.061, 17.8, 18.24, 21.010, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 (*vedi allegato 1*). Al riguardo, fa presente che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

14.15, che impegna le Pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni iniziativa utile a favorire l'utilizzo della Lingua Italiana dei Segni – LIS;

21.010, che novella puntualmente la disciplina generale sulla cooperazione allo

sviluppo, introducendo una deroga al principio fissato dall'articolo 27 della legge n. 125 del 2014, consentendo la partecipazione ad iniziative di cooperazione allo sviluppo alle società ed alle imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 185 del 1990, in materia di controllo dei trasferimenti di materiale di armamento.

Avverte in proposito che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori 6.014, 7.016, 10.34, 16.061, 17.8, 18.24, 26.026, 28.06, 32.013, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 e 49.7 è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Luigi MARATTIN (PD) rileva come il giudizio di ammissibilità formulato dai Presidenti sulle proposte emendative presentate dai relatori sollevi forti perplessità giudicando alcune di esse palesemente inammissibili. Invita pertanto la Presidenza a fissare un termine per la presentazione di ricorsi avverso tale pronuncia. Di conseguenza, chiede che sia differito il termine per la presentazione dei subemendamenti, poiché ritiene opportuno attendere una pronuncia definitiva da parte della Presidenza. Chiede, inoltre, che, visto l'esiguo tempo messo a disposizione dei deputati per esaminare il pacchetto di proposte emendative dei relatori, questi ultimi le illustrino nel dettaglio.

Carla RUOCCO, *presidente*, replicando all'onorevole Marattin, precisa che richieste di riesame del giudizio di inammissibilità di una proposta emendativa possono essere indirizzate dal presentatore della proposta medesima alla Presidenza delle Commissioni mentre contestazioni circa il giudizio di ammissibilità debbono essere rivolte al Presidente della Camera. In ogni caso ritiene opportuno mantenere fermo il termine fissato per la presentazione dei subemendamenti; resta fermo che ove la Presidenza della Camera dovesse rivedere il giudizio di ammissibilità formulato in sede di Commissione su una proposta emendativa i relativi subemen-

damenti risulteranno conseguentemente decaduti.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, fa presente che i relatori illustreranno le proprie proposte emendative seguendo l'ordine delle votazioni del fascicolo.

Maria Elena BOSCHI (PD), vista la mancanza di disponibilità dei relatori a collaborare con le opposizioni e la necessità di approfondire i temi trattati anche in vista della formulazione dei subemendamenti chiede, a nome del suo gruppo, che i lavori delle Commissioni siano sospesi e che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia differito.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi accoglie la richiesta di illustrare il pacchetto di proposte emendative dei relatori. In merito all'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori, fa presente che si tratta di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di determinazione della quota di valore della produzione.

Francesco BOCCIA (PD) chiede che i relatori illustrino più nel dettaglio le finalità dell'articolo aggiuntivo 6.014, presupponendo che il motivo per cui i relatori decidono di presentare una proposta emendativa è che hanno colto delle criticità nel testo che intendono modificare. Pertanto, chiede ai relatori di illustrare la *ratio* della proposta emendativa in esame e le criticità che si intendono risolvere.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che la disposizione recata dall'articolo aggiuntivo 6.014 comporti effetti finanziari. Al riguardo, chiede ai relatori il motivo per cui non è stata prevista un'adeguata copertura finanziaria.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, replicando all'o-

norevole Marattin, evidenzia che per quanto riguarda gli effetti finanziari il Governo non ha sollevato obiezioni rispetto all'articolo aggiuntivo 6.014, trattandosi semplicemente di un'interpretazione autentica.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede ai relatori di chiarire come l'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori si colleghi e migliori il testo dell'articolo 6 del provvedimento in materia di regimi forfetari.

Francesco BOCCIA (PD) contesta il giudizio di ammissibilità della Presidenza relativamente all'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori, poiché esso tratta un settore, quello delle navi da crociera, che non viene affrontato dal provvedimento in esame.

Carla RUOCCO, *presidente*, replicando all'onorevole Boccia, evidenzia che l'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori è volto a introdurre una misura di agevolazione fiscale e pertanto, come altre proposte emendative presentate dai deputati, è stato giudicato ammissibile. Al riguardo, assicurando l'imparzialità della Presidenza delle Commissioni V e VI, invita l'onorevole Boccia a rivolgersi alla Presidenza della Camera qualora ritenga che le regole relative al giudizio di ammissibilità non siano state correttamente interpretate.

Francesco BOCCIA (PD), prendendo atto del criterio estensivo adottato dalla Presidenza delle Commissioni, confida nel fatto che, se il proprio gruppo presenterà un subemendamento contenente la medesima misura fiscale, questo verrà giudicato ammissibile.

Carla RUOCCO, *presidente*, assicura che la Presidenza seguirà lo stesso criterio anche per valutare l'ammissibilità dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) chiede se la disposizione recata

dall'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori comporti una riduzione dell'IVA.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, dà lettura di un appunto esplicativo dell'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori, da cui si evince che la norma è volta ad escludere dalla base imponibile dell'IRAP la quota di valore della produzione derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività esercitate da terzi in base ai rapporti contrattuali con l'armatore.

Maria Elena BOSCHI (PD), nel ricordare che il proprio gruppo aveva chiesto una sospensione dei lavori anche per permettere ai relatori di fornire gli opportuni chiarimenti sulle proposte emendative presentate, chiede se i relatori siano in grado di esporre le proposte emendative da essi stessi presentati senza dover leggere un appunto.

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che la materia fiscale è particolarmente insidiosa e non ritiene vi sia nulla di strano se i relatori consultino i loro appunti per illustrare nel dettaglio le proposte emendative presentate.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che se l'articolo aggiuntivo 6.014 dei relatori riduce la base imponibile su cui viene calcolata un'imposta tale disposizione comporta necessariamente effetti finanziari.

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che nella fase attuale dei lavori si è valutata l'ammissibilità per materia delle proposte emendative e che l'impatto finanziario delle stesse richiede un altro tipo di valutazione.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) sottolinea la difficoltà per i deputati di elaborare subemendamenti non sapendo se la proposta emendativa cui si riferiscono comporta effetti finanziari o meno.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, facendo rinvio alle relazioni che accompagnano l'articolo aggiuntivo 7.016, che sono in distribuzione, segnala che tale proposta emendativa mira a inserire le PMI operanti nel settore edile nella sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. Per quanto concerne l'emendamento 10.34, specifica che esso è volto a consentire la cessione del credito all'interno della filiera, soluzione richiesta anche dalle organizzazioni di categoria per superare alcune criticità.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, dichiara che scopo dell'articolo aggiuntivo 16.061 è quello di rendere facoltativo per le casse previdenziali privatizzate l'uso del cosiddetto meccanismo « saldo e stralcio ».

Luigi MARATTIN (PD), nel rilevare che l'articolo aggiuntivo 16.061 interviene sulla legge di bilancio per il 2019, osserva che le motivazioni sulla parziale riammissione di alcuni emendamenti comunicate all'inizio della seduta hanno escluso che un riferimento a tale legge fosse di per sé condizione di ammissibilità degli emendamenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiarisce che l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 16.061 è stata valutata a prescindere dal riferimento in esso contenuto alla legge di bilancio.

Luigi MARATTIN (PD) segnala che la proposta emendativa tratta materia diversa da quella oggetto dell'articolo 16 del provvedimento in discussione.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiarisce che il tema della definizione agevolata è comunque presente in un altro articolo del provvedimento e che per economia dei lavori l'articolo aggiuntivo 16.061 non è stato rinumerato.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla categoria a cui viene esteso il meccanismo del saldo e stralcio.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, chiarisce che la proposta emendativa interviene introducendo forme di vigilanza su uno strumento già esistente per le casse previdenziali privatizzate.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, precisa che con l'emendamento 17.8 si cerca di sviluppare il mercato dei *minibond*, innalzando l'importo massimo garantibile a 5 milioni di euro. L'emendamento 18.24 è volto a eliminare la commissione di 300 euro nel caso di esito negativo alla richiesta di accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Osserva, quindi, che l'articolo aggiuntivo 26.026, introducendo un complesso articolato di disposizioni, appare meritevole di un approfondimento.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che il contenuto di tale articolo aggiuntivo sia illustrato almeno per grandi linee.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, segnala che con l'articolo aggiuntivo si propone l'introduzione di un meccanismo sperimentale per le grandi imprese, prevedendo un'indennità mensile per i lavoratori che lasciano il lavoro a non più di 84 mesi dal conseguimento dal diritto alla pensione a fronte di un piano di nuove assunzioni.

Luigi MARATTIN (PD), nell'osservare che si tratta di una forma di prepensionamento, si chiede quale sia la sua attinenza con il contenuto del decreto crescita e quali siano le risorse indicate come copertura degli oneri aggiuntivi.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva che l'articolo aggiuntivo 26.026 introduce una misura di carattere agevolativo.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, segnala che l'articolo aggiuntivo 28.06 modifica i riferimenti temporali per il calcolo dell'ISEE corrente e osserva che l'articolo aggiuntivo 32.013 appare suscettibile di un approfondimento

in quanto non sono in distribuzione relazioni che ne specifichino la portata.

Maria Elena BOSCHI (PD), nel ricordare che il Partito Democratico ha chiesto una illustrazione degli emendamenti al fine di valutare l'opportunità di presentare subemendamenti, dichiara di non voler infierire sui relatori, ma che appare evidente la loro difficoltà ad illustrarne il contenuto in quanto probabilmente portatori di istanze del Governo. Ribadisce, quindi, che sarebbe stata opportuna una sospensione dei lavori per consentire ai relatori i necessari approfondimenti. Alla luce di tali difficoltà, propone in alternativa una sospensione dei lavori per consentire ai componenti delle Commissioni di effettuare in proprio un approfondimento sul contenuto delle nuove proposte emendative, essendo insufficiente quanto dichiarato dai relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel ricordare che i relatori si sono riservati un approfondimento solo su alcune proposte emendative e hanno comunque manifestato disponibilità a fornire ulteriori elementi di valutazione in tempi rapidi, segnala che è in ogni caso ipotizzabile uno slittamento del termine per i subemendamenti alle ore 20 della giornata odierna. Chiede quindi ai relatori se giudichino opportuna una eventuale sospensione della seduta.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, ritiene preferibile proseguire con l'illustrazione degli emendamenti.

Francesco BOCCIA (PD) sottolinea che, a suo avviso, occorre un approfondimento sulla portata dell'articolo aggiuntivo 26.026.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel ricordare che nella fase in corso i relatori stanno fornendo elementi sul contenuto delle proposte emendative da loro presentate, che saranno comunque ulteriormente illustrate in fase di votazione, reitera la

sua disponibilità ad una breve sospensione dei lavori.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, si riserva di fornire elementi di valutazione sul contenuto dell'articolo aggiuntivo 32.013 e chiarisce che l'emendamento 33.51 modifica l'articolo 33, in quanto si ritiene più corretto fare un riferimento alla media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, segnala che l'emendamento 38.38 prevede un finanziamento per arginare le complicazioni a livello internazionale conseguenti al *default* del comune di Campione d'Italia, precisando che la previsione non è legata alla vicenda del casinò della stessa località.

Luigi MARATTIN (PD) s'interroga sull'attinenza di tale proposta con il contenuto del decreto in discussione.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'articolo 38 tratta dei debiti di enti locali.

Francesco BOCCIA (PD) chiede chiarimenti in ordine all'arco temporale del finanziamento previsto.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, chiarisce che il finanziamento è previsto a decorrere dal 2019.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene doveroso sottolineare che in tal modo non si prevede un termine nell'erogazione del contributo.

Fabio MELILLI (PD), in relazione a quanto affermato dal relatore Centemero, ricorda che il dissesto finanziario del comune di Campione d'Italia è strettamente legato alle vicende del casinò in quella località.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, nel ricordare che il destinatario del finanziamento è il co-

mune di Campione d'Italia, segnala che le ragioni del suo dissesto finanziario sono più complesse e non imputabili solo al casinò. Passando all'articolo aggiuntivo 38.030, osserva che esso recepisce un accordo tra Governo e Regione siciliana, in linea con le proposte emendative presentate nelle giornate precedenti in relazione ad altre regioni a statuto speciale.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ricorda che risultano accantonati emendamenti dal contenuto analogo, a sua prima firma, che riproducono quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione della proposta di legge C. 977. In proposito ritiene utile un approfondimento sulle recenti integrazioni dell'accordo stipulato nello scorso mese di dicembre. Per quanto concerne il comma 881-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 introdotto con la proposta emendativa, rileva che il previsto rimborso di 140 milioni di euro, diversamente da quanto accaduto per altre regioni, è effettuato riducendo investimenti già previsti nella regione, senza prevedere un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e coesione. S'interroga, inoltre, sulla copertura del finanziamento di 100 milioni di euro previsto attraverso l'intervento sul comma 885 della stessa legge di bilancio.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che i rilievi avanzati dalla deputata Prestigiaco-*mo* potranno essere approfonditi nella fase di votazione dell'articolo aggiuntivo.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, segnala che con l'articolo aggiuntivo 39.013 si modificano le forme di copertura del *bonus* eccellenze previsto con la legge di bilancio 2019, mentre l'emendamento 49.7 estende anche alle manifestazioni fieristiche internazionale che si svolgono in Italia il contributo alle PMI per la partecipazione alle stesse.

Luigi MARATTIN (PD), nel prendere atto che gli stessi relatori hanno evidenziato carenze nell'istruttoria degli emendamenti presentati, chiede che sia depositato agli atti delle Commissioni un nuovo

fascicolo degli emendamenti dei relatori completo di relazioni illustrative e tecniche.

Carla RUOCCO, *presidente*, assicura che trasferirà ai relatori la richiesta del collega Marattin.

Stefano FASSINA (LeU) chiede che venga illustrato anche il subemendamento Sandra Savino 0.33.50.1.

Carla RUOCCO, *presidente*, osserva che l'illustrazione del citato subemendamento verrà effettuata direttamente dalla presentatrice, al momento della discussione del medesimo.

Luigi MARATTIN (PD) osserva come sia molto difficoltoso presentare proposte subemendative agli emendamenti dei relatori testé presentati, in assenza di relazione tecnica. Chiede pertanto di sospendere la seduta sino alle 20 o, in alternativa, di posticipare a domani il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) si associa alla richiesta del collega Marattin.

Carla RUOCCO, *presidente*, alla luce delle richieste avanzate posticipa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 9 della giornata di domani.

Maria Elena BOSCHI (PD), ringraziando la Presidenza per la disponibilità manifestata, chiede se è stato previsto un termine di conclusione della seduta odierna anche al fine di lasciare adeguati tempi ai deputati per la formulazione dei subemendamenti alle proposte emendative dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, assicura che i lavori della seduta odierna si concluderanno in tempo utile per consentire la predisposizione dei subemendamenti, invitando tutti i colleghi alla massima collaborazione in tal senso.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che eventuali ulteriori proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo siano già corredate di relazione tecnica.

Carla RUOCCO, *presidente*, assicura che si attiverà per corrispondere alle richieste dell'onorevole Marattin. Ritiene comunque che debba essere apprezzata l'illustrazione effettuata dai relatori delle proposte emendative sinora presentate.

Avverte quindi che le Commissioni proseguiranno ora l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo a partire da quelle riferite all'articolo 22.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento degli emendamenti Faro 22.2 e 22.3 e Epifani 22.6.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la richiesta di accantonamento dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Faro 22.2 e 22.3 e Epifani 22.6 sono da intendersi accantonati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento degli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, degli identici emendamenti Lucaselli 23.2, Giacomoni 23.6 e Bellachioma 23.7, nonché degli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Morassut 23.01. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 23.02.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8, gli identici emendamenti Lucaselli 23.2, Giacomoni 23.6 e Bellachioma

23.7, gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4 e l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 23.02 sono da intendersi accantonati.

Massimo UNGARO (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Morassut 23.01 è volto a tutelare i locatori di immobili residenziali degli enti previdenziali appartenenti alle fasce deboli, modificando la decorrenza dei canoni di locazione dovuti, con conseguente riduzione degli arretrati complessivamente dovuti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Morassut 23.01.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Daga 24.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Lacarra 24.5 e degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 24.08, Melilli 24.010, Pella 24.03 e Lucaselli 24.021, nonché dell'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Daga 24.3 è da intendersi accantonato.

Massimo UNGARO (PD) evidenzia che l'emendamento Lacarra 24.5 è volto ad ampliare le tutele occupazionali nei confronti dei lavoratori a tempo determinato assunti a seguito di procedura selettiva pubblica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 24.5.

Fabio MELILLI (PD), illustrando il proprio articolo aggiuntivo 24.010, segnala che esso è diretto a consentire alle province di utilizzare i ribassi d'asta realizzati nei propri appalti. Osserva infatti che

l'attuale disciplina, secondo la quale i ribassi vengono attribuiti allo Stato, contribuiscono a ridurre l'interesse delle stazioni appaltanti nei confronti di eventuali risparmi. In base alla proposta emendativa i risparmi resterebbero comunque destinati alla realizzazione dell'opera principale.

Roberto OCCHIUTO (FI) si rammarica per il parere contrario espresso da relatori e Governo sull'articolo aggiuntivo Pella 24.03, che ha anche la finalità di posticipare il termine di rendicontazione. Confermando l'interesse per la votazione della proposta emendativa, chiede alla rappresentante del Governo di motivare il parere contrario espresso.

La viceministra Laura CASTELLI segnala che la tematica è attualmente in discussione nell'ambito dell'esame presso il Senato del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto Sblocca cantieri, e ritiene opportuno non intervenire anche in questa sede. Sottolinea comunque l'interesse del Governo per questa tematica, che si collega anche a quella relativa al costo del lavoro.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 24.08, Melilli 24.010, Pella 24.03 e Lucaselli 24.021.

Luigi MARATTIN (PD) chiede il motivo del parere contrario espresso da relatori e Governo sull'articolo aggiuntivo Navarra 24.06, che contiene una deroga relativa alla possibilità di utilizzare risorse proprie da parte di liberi consorzi comunali e di città metropolitane della Regione Siciliana.

Silvia FREGOLENT (PD) chiede a sua volta chiarimenti sulla contrarietà dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo Navarra 24.06, osservando peraltro che l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori verte su materia analoga.

Carla RUOCCO, *presidente*, preso atto, a sua volta, che l'articolo aggiuntivo Navarra 24.06 verte su materia analoga al-

l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori, chiede a quest'ultimi se ritengono opportuno accantonare la proposta emendativa allo scopo di esaminarla congiuntamente all'articolo aggiuntivo 38.030.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Navarra 24.06.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Navarra 24.06 si intende accantonato.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fassina 25.2 e Librandi 25.1 e dell'emendamento Marattin 25.3.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefano FASSINA (LeU) raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo a sua prima firma 25.2, osservando come l'articolo 25 del provvedimento, che estende agli enti locali una norma della legge di bilancio del 2019 relativa al cambio di destinazione degli immobili pubblici, potrebbe avere effetti deleteri. Ritiene infatti che consentire in grandi città, come ad esempio Roma, di trasformare interi stabili, attualmente ad uso pubblico, in mini appartamenti, potrebbe avere effetti devastanti e consentire la realizzazione di enormi guadagni. Osserva come in passato siano stati proprio i vincoli urbanistici a impedire la realizzazione dei piani di privatizzazione. Critica inoltre la previsione che i ricavi delle privatizzazioni verrebbero attribuiti allo Stato.

Massimo UNGARO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo Librandi 25.1 e teme che l'articolo 25 del provvedimento abbia lo scopo di at-

tribuire agli enti locali la responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi del piano di privatizzazione previsto dalla legge di bilancio per il 2019.

La viceministra Laura CASTELLI ritiene che i presentatori degli emendamenti Fassina 25.2 e Librandi 25.1 abbiano travisato l'obiettivo dell'articolo 25 del provvedimento. Evidenzia che tale articolo è stato introdotto sulla base di accordi tra Governo e enti locali raggiunti in sede di Conferenza Unificata e che gli enti locali che approveranno i cambi di destinazione lo faranno esclusivamente su base volontaria, senza alcuna coercizione. Pertanto solo se gli enti locali e lo Stato saranno d'accordo potranno essere ottenuti i risultati previsti.

Maria Elena BOSCHI (PD), in relazione ai commi da 422 a 433 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, recanti un piano di dismissione immobiliare che, già nell'anno 2019, dovrebbe comportare entrate per 950 milioni di euro, chiede se il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano sia già stato emanato e a quanto ammontino le entrate sinora realizzate in attuazione del piano di dismissione.

La viceministra Laura CASTELLI dichiara di non essere in grado al momento di fornire una risposta agli interrogativi dell'onorevole Boschi e la invita a presentare un apposito atto di sindacato ispettivo.

Maria Elena BOSCHI (PD) evidenzia di avere già presentato un atto di sindacato ispettivo in proposito e di aver avanzato questa richiesta anche in sede di discussione generale del presente provvedimento. Si augura pertanto di ottenere quanto prima una risposta ai propri interrogativi.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire nel più breve tempo possibile i chiarimenti richiesti dall'onorevole Boschi.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fassina 25.2 e Librandi 25.1.

Luigi MARATTIN (PD), illustrando il proprio emendamento 25.3, segnala che questo ha lo scopo di consentire agli enti territoriali di utilizzare le risorse rivenienti dalla cessione dei propri immobili per spese di investimento non solo per la riduzione del proprio debito o, in subordine, per la riduzione del debito pubblico.

La viceministra Laura CASTELLI, prendendo atto di quanto segnalato dall'onorevole Marattin, segnala che il Governo intende mantenere il vincolo contenuto nella vigente disposizione.

Stefano FASSINA (LeU) ritiene necessario che il Governo faccia chiarezza sulla posizione assunta in merito alla questione sollevata dall'emendamento Marattin 25.3. Evidenzia infatti la necessità che sia consentito ai comuni di utilizzare, dopo aver fatto fronte alle eventuali esigenze di risanamento del debito, la quota eccedente delle risorse ricavate dalla dismissione dei loro immobili per investimenti, legati, ad esempio, all'urbanistica particolarmente. A suo avviso la posizione assunta dall'Esecutivo rischia di spostare drammaticamente il baricentro degli interessi in gioco verso esigenze particolari con l'obiettivo stringente di fare cassa.

Luigi MARATTIN (PD) reputa che il Governo abbia equivocato il senso del suo emendamento 25.3. Rammentate le modifiche normative intervenute nella precedente legislatura in materia di vincoli alla destinazione delle risorse rivenienti dall'alienazione di immobili di proprietà degli enti territoriali, finalizzate ad allineare l'ordinamento alla giurisprudenza costituzionale in materia, reputa necessario lasciare agli enti territoriali la discrezionalità di decidere se destinare gli introiti derivanti dalla cessione degli immobili a ripianare un debito pregresso o ad effettuare spese in investimenti. Non comprende pertanto le ragioni dell'invito al

ritiro formulato dai relatori sul suo emendamento 25.3.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede a quale forza di maggioranza appartenga la paternità della disposizione contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge in esame, ritenendo che sia interesse dei cittadini saperlo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) non comprende le ragioni per le quali, invitando al ritiro dell'emendamento Marattin 25.3, il Governo non intenda consentire agli enti locali che non hanno debiti da risanare di utilizzare le risorse in avanzo di amministrazione per spese in investimenti che producono PIL. Si tratta, a suo avviso, di un irrigidimento delle regole contabili che rischia di creare notevoli problemi alle amministrazioni locali, del quale pertanto non comprende le ragioni.

La viceministra Laura CASTELLI rammentata la finalità di riduzione del debito pubblico della norma sulle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico approvata nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2019, sulla quale incide l'articolo 25 del decreto-legge crescita, evidenzia che resta nella facoltà dei comuni la decisione di alienare un immobile inserendolo nel Programma di dismissioni immobiliari. Pur comprendendo il senso dell'emendamento Marattin 25.3 ritiene che tale proposta emendativa avrebbe dovuto essere riferita ad un articolo diverso rispetto a quello in esame.

Luigi MARATTIN (PD) evidenziato come il comparto degli enti locali non abbia un problema di debito, ribadisce di non comprendere le ragioni per le quali non si voglia consentire agli enti locali di utilizzare le risorse derivanti dalla dismissione del loro patrimonio immobiliare per spese in investimenti.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la norma in esame non incide sulla facoltà di un comune di vendere in autonomia un immobile di sua proprietà

seguito le procedure previste dall'attuale legislazione.

Stefano FASSINA (LeU), con riferimento a quanto testé affermato dalla viceministra Castelli, sottolinea che la procedura prevista dall'articolo 25 del cosiddetto decreto crescita non prevede alcuna apertura alla volontarietà del contributo degli enti territoriali essendo esclusivamente basata su atti amministrativi di competenza del Governo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ribadisce di non comprendere le ragioni per le quali l'Esecutivo non voglia inserire la previsione dell'utilizzo delle risorse in questione per spese in investimenti. Sottolinea peraltro come dall'applicazione di tale disposizione potrebbero derivare problematiche nella gestione delle risorse degli enti locali oggetto di attenzione da parte della Corte dei conti.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia ulteriormente che il suo emendamento 25.3 nasce dall'esigenza di tenere conto della norma che ha abrogato il vincolo di destinazione delle risorse in questione al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato. Reputa necessario che la sua proposta emendativa sia accantonata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 25.3.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, propone l'accantonamento dell'emendamento Zolezzi 26.5, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Braga 26.22; propone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 26.1; formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Labriola 26.14; propone l'accantonamento degli emendamenti Labriola 26.6, nonché degli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Muroli 26.20,

propone l'accantonamento degli identici emendamenti Comaroli 26.2 e Gusmeroli 26.16. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Morgoni 26.25, nonché dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 26.07. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.022 e Gusmeroli 26.024, nonché degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 26.023 e Gusmeroli 26.025.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zolezzi 26.5 è da intendersi accantonato.

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo sull'emendamento Braga 26.22 che apporta dei miglioramenti alla normativa in materia di agevolazioni a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, si domanda per quale motivo i relatori non ne abbiano disposto l'accantonamento, al pari dell'emendamento Gusmeroli 26.1 con il quale ha alcuni elementi in comune.

Le Commissioni respingono l'emendamento Braga 26.22.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Gusmeroli 26.1 è da intendersi accantonato.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) intervenendo sull'emendamento Labriola 26.14, chiede al relatore di motivare le ragioni per le quali ha formulato un invito al ritiro. Sottolinea infatti che si tratta di un emendamento qualificante volto ad estendere le agevolazioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame a processi di *governance* delle piccole e medie imprese connesse ai processi di digitalizzazione connesse al piano Impresa 4.0.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) non comprendendo le ragioni dell'invito al ritiro espresso sull'emendamento Labriola 26.14, che peraltro non è oneroso, fa presente che le stesse organizzazioni di settore, come la CNA, attraverso dei comunicati stampa hanno manifestato forti perplessità sulla posizione assunta dal Governo. Avanza il dubbio che i relatori decidano senza un criterio razionale quali proposte emendative accantonare. Auspica pertanto che venga modificato il parere sull'emendamento in esame.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, precisa che sull'emendamento Labriola 26.14 è stato formulato un invito al ritiro in quanto tale proposta emendativa si riferisce a progetti non esclusi a priori dalla vigente formulazione dell'articolo 26.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene necessario che i relatori o il Governo chiariscano se i progetti cui fa riferimento l'emendamento Labriola 26.14 sono inclusi o esclusi dall'applicazione dell'articolo 26. Chiede pertanto l'accantonamento di tale emendamento.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, propone l'accantonamento dell'emendamento Labriola 26.14.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Labriola 26.14 e 26.6, nonché gli identici emendamenti Benvenuto 26.7 e Pettarin 26.18 si intendono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Muroli 26.20.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Comaroli 26.2 e Gusmeroli 26.16 si intendono accantonati.

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo sull'emendamento Morgoni 26.25, evidenzia che tale proposta emendativa è fina-

lizzata a prevedere che il 30 per cento delle risorse finanziate di cui al comma 6 dell'articolo 26 sia destinato a progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma. Evidenziata la necessità di porre particolare attenzione a tali territori che vivono nella difficoltà della ricostruzione e sono al rischio di desertificazione, ritiene che tale proposta emendativa sia l'occasione data al Governo per passare dalle promesse ai fatti. Chiede pertanto che sia accantonato.

Fabio MELILLI (PD) sottoscrive l'emendamento Morgoni 26.25.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morgoni 26.25.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustrando l'articolo aggiuntivo 26.07 a sua prima firma, segnala che esso è volto prevedere il credito di imposta in favore delle aziende che investono in sviluppo e ricerca anche nel caso in cui le assunzioni effettuate non riguardino solamente lavoratori subordinati. Ritiene che sia necessario permettere anche alle piccole e medie imprese, che solitamente usufruiscono di altri tipi di collaborazione, di utilizzare tale strumento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fragomeli 26.07.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, propone di accantonare gli emendamenti Gusmeroli 27.3 e Vallascas 27.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Giacomoni 27.4 e degli articoli aggiuntivi Giacomoni 27.01 e 27.03.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gusmeroli 27.3 e Vallascas 27.2 sono da intendersi accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giacomoni 27.4.

Sestino GIACOMONI (FI), illustrando l'articolo aggiuntivo 27.01 a sua prima firma, invita i relatori e la rappresentante del Governo a valutare attentamente lo strumento dei piani individuali di risparmio, che negli anni precedenti ha permesso alle piccole e medie imprese di ricevere finanziamenti pari a circa 23 milioni di euro, provenienti dai risparmi delle famiglie. Fa presente che si tratta di risorse estremamente utili per la crescita poiché vanno ad alimentare direttamente l'economia reale. Auspica, pertanto, un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo 27.01 a sua prima firma.

Silvia FREGOLENT (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Giacomoni, ricorda che i piani individuali di risparmio hanno rappresentato uno strumento centrale per il finanziamento delle piccole e medie imprese. Evidenzia che le misure approvate nell'ultima legge di bilancio hanno bloccato questo importante mezzo di finanziamento, che, invece, ritiene fondamentale sostenere se si cercano vie di finanziamento delle piccole e medie imprese alternative al settore bancario. Pertanto, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Giacomoni 27.01 e che questo sia accantonato per un ulteriore approfondimento da parte dei relatori e del Governo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giacomoni 27.01.

Sestino GIACOMONI (FI), illustrando l'articolo aggiuntivo 27.03 a sua prima firma, evidenzia che esso ha lo scopo di sospendere le misure previste dall'ultima legge di bilancio che hanno bloccato per sei mesi lo strumento dei piani individuali di risparmio, provocando danni sia alle piccole e medie imprese sia alle famiglie. Chiede, pertanto, un ulteriore approfondimento su questo tema da parte del Governo, se è vero che ritiene fondamentale

facilitare il finanziamento delle piccole e medie imprese.

Silvia FREGOLENT (PD) ricorda che lo scopo dei piani individuali di risparmio è quello di agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese, che sono proprio quelle che hanno più difficoltà ad ottenere finanziamenti da parte del sistema bancario. Chiede, pertanto, che l'articolo aggiuntivo Giacomoni 27.03 venga accantonato.

La viceministra Laura CASTELLI ricorda che la norma prevista dall'ultima legge di bilancio prevede un monitoraggio di sei mesi della misura introdotta. Ribadisce, dunque, il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 27.03, ritenendo opportuno proseguire con l'attuazione della norma prevista dalla legge di bilancio e, trascorsi sei mesi, valutare il suo funzionamento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giacomoni 27.03.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.2 dei relatori. Propone di accantonare l'emendamento Boccia 28.3. Ricorda che l'emendamento Gusmeroli 28.1 è stato ritirato. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Carfagna 28.01 e 28.02.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte l'emendamento Boccia 28.3 è da intendersi accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 28.2 dei relatori (*vedi allegato 2*) e respingono gli articoli aggiuntivi Carfagna 28.01 e 28.02.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Spena 29.9 e Nevi 29.8. Propone di accantonare gli emendamenti Vallascas 29.4, Liuzzi 29.2, Mandelli 29.10, De Toma 29.6, Masi 29.5 e Bellachioma 29.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Carfagna 29.01. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Capitanio 29.011 e Liuzzi 29.010.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vallascas 29.4, Liuzzi 29.2, Mandelli 29.10, De Toma 29.6, Masi 29.5 e Bellachioma 29.1 e gli articoli aggiuntivi Capitanio 29.011 e Liuzzi 29.010 sono da intendersi accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Spena 29.9.

Sestino GIACOMONI (FI), nell'illustrare l'emendamento Nevi 29.8, invita i relatori e il Governo ad approfondire le proposte emendative presentate dalle opposizioni. Evidenzia, infatti, che finora il Governo e la maggioranza hanno respinto proposte emendative sensate riferite ai piani individuali di risparmio, agli incentivi al Mezzogiorno e all'imprenditoria femminile.

Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia che le previsioni del Governo in merito alla crescita non si realizzeranno. Pertanto, ritiene che sarà necessario colmare il divario tra le stime di crescita previste dal Governo e l'effettiva crescita del nostro Paese trovando ulteriori risorse. Pertanto, invita i relatori e il Governo ad approfondire le proposte emendative proposte dalle opposizioni, che suggeriscono strumenti di intervento efficaci.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala che l'emendamento Nevi 29.8 ha l'obiettivo

di agevolare le attività delle società a responsabilità limitata in materia di controllo e revisione, che, ad oggi, risultano particolarmente gravose. Evidenzia che si tratta di una misura lungamente attesa dal settore delle aziende. Pertanto, chiede che l'emendamento Nevi 29.8 venga accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Nevi 29.8.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), illustrando l'articolo aggiuntivo Carfagna 29.01, in materia di riduzione del cuneo fiscale sulle nuove assunzioni, evidenzia che la maggioranza e il Governo hanno già bocciato proposte emendative riguardanti l'estensione del credito di imposta agli investimenti nel Mezzogiorno e misure di agevolazione all'imprenditoria femminile. Ricontra, quindi, una chiusura totale del Governo e della maggioranza a discutere le proposte emendative delle opposizioni, che, invece, a suo avviso, meriterebbero maggiore attenzione. Non confida neppure in una valutazione favorevole delle proposte emendative accantonate. Concludendo, ritiene che tale atteggiamento del Governo e della maggioranza sia poco rispettoso nei confronti del lavoro dei gruppi parlamentari.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carfagna 29.01.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti De Luca 30.8 e Muroi 30.13. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bellachioma 30.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Marattin 30.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Muroi 30.12. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Plangger 30.16. Propone l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 30.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento

Pastorino 30.14, degli identici articoli aggiuntivi Benedetti 30.04, Schullian 30.020, Cecconi 30.010 e Mollicone 30.035, gli identici articoli aggiuntivi Benedetti 30.05, Cecconi 30.09, Schullian 30.011 e Mollicone 30.034, e dell'articolo aggiuntivo D'Attis 30.08. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Critelli 30.025 e Pella 30.026. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Pella 30.027, Meloni 30.031 e 30.032. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bordonali 30.037 e degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039.

Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte gli emendamenti Bellachioma 30.1, Muroi 30.12 e Comaroli 30.2 e gli articoli aggiuntivi Critelli 30.025, Pella 30.026, Bordonali 30.037 e gli identici articoli aggiuntivi Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039 sono da intendersi accantonati.

Massimo UNGARO (PD) illustra le finalità dell'emendamento De Luca 30.8, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti De Luca 30.8 e Muroi 30.13.

Luigi MARATTIN (PD), nell'illustrare il proprio emendamento 30.6, dichiara di condividere le finalità dell'articolo 30 del decreto-legge, ma rileva che il suo contenuto appare di difficile applicazione. Segnala che appare incongruo un contributo di 250 mila euro per l'efficientamento energetico per comuni delle dimensioni di Roma o Milano e che assai difficilmente l'esecuzione dei lavori potrà iniziare entro il 31 ottobre 2019, visti i tempi di approvazione del provvedimento. Rileva, inoltre, la criticità nell'applicazione della lettera b) del comma 4, auspicandone la soppressione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) segnala che l'eccessiva vaghezza degli interventi previsti dall'articolo 30 rischia di non consentire ai comuni un'efficace programmazione in tempi ristretti.

Il sottosegretario Davide CRIPPA, non ravvisando l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 30, segnala che in fase attuativa potrà essere redatto una sorta di *vademecum* per agevolare il compito dei comuni interessati.

Luigi MARATTIN (PD) insiste per una revisione del giudizio sul proprio emendamento 30.6, sottolineando che un *vademecum* non può andare contro la legge e che ad ogni modo quattro mesi non sono sufficienti ad avviare i lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 30.6.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 30.16.

Luca PASTORINO (LeU) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 30.14.

Il sottosegretario Davide CRIPPA precisa che l'invito al ritiro è motivato dalla copertura degli oneri, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, che il Governo non condivide.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pastorino 30.14, nonché gli articoli aggiuntivi D'Attis 30.08, Pella 30.027, Meloni 30.031 e 30.032.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, riferendosi alle proposte emendative all'articolo 31, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dell'emendamento Fornaro 31.14, propone l'accantonamento dell'emendamento Molinari

31.1, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Gribaudo 31.16 e Moretto 31.2, propone l'accantonamento dell'emendamento Paxia 31.6, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Lucaselli 31.5, Porchietto 31.13, Rossello 31.12 e Moretto 31.7.

Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Molinari 31.1 e Paxia 31.6 sono da considerarsi accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fornaro 31.14.

Silvia FREGOLENT (PD) illustra le finalità dell'emendamento Gribaudo 31.16, rilevando l'opportunità di inserire le rappresentanze sindacali tra i soggetti che possono chiedere l'iscrizione al registro dei marchi storici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gribaudo 31.16.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'emendamento Moretto 31.2 di cui è cofirmatario, su cui chiede un supplemento di riflessione, anche alla luce del fatto che è stato disposto l'accantonamento degli emendamenti Molinari 31.1 e Paxia 31.6. Nel condividere la finalità dell'obiettivo della tutela dei marchi storici, segnala che l'attuale formulazione dell'articolo 31 rende il suo conseguimento problematico. Sottolinea, in primo luogo, che la norma configura un intervento dello Stato sul capitale di rischio delle società interessate, con criteri poco chiari e problemi di incompatibilità con la normativa sulla concorrenza. L'emendamento 31.2 propone, invece, di utilizzare uno strumento tradizionale quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituendo una sezione speciale per i marchi storici. Nel lamentare la disparità di trattamento tra

gli emendamenti presentati dai deputati della maggioranza e quelli dei deputati di opposizione, sottolinea l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 31, osservando che, come peraltro l'attuale maggioranza fa spesso, sono previste assunzioni per finalità non sufficientemente precisate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 31.2.

Ylenia LUCASELLI (FdI) segnala che il gruppo di Fratelli d'Italia considera particolarmente significativo l'emendamento a sua prima firma 31.5, avente la finalità di salvaguardare in maniera adeguata il *made in Italy*. Ribadisce la necessità di disincentivare le delocalizzazioni al fine di tutelare il livello occupazionali e di contrastare le forme di concorrenza fatta ad imprese italiane da imprese estere con il cosiddetto « *italian sounding* ». Invita pertanto i relatori a rivedere l'invito al ritiro formulato riguardo al suo emendamento 31.5.

Il sottosegretario Davide CRIPPA rileva che il contenuto dell'emendamento Lucaselli 31.5 appare in totale contrasto con l'impianto dell'articolo 31 e con gli interessi dei lavoratori, in quanto, ove approvato, verrebbero meno i controlli sulle imprese che vogliono delocalizzare la produzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lucaselli 31.5, Porchietto 31.13 e Rossello 31.12.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo in relazione al proprio emendamento 31.7, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 31, osserva che lo svolgimento dei nuovi adempimenti connessi all'introduzione del marchio storico di interesse nazionale potrà essere effettuato dal personale attualmente dipendente del Ministero dello sviluppo economico, senza ricorrere a nuove assunzioni con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

Intervenendo poi sull'ordine dei lavori evidenzia che l'ARERA ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo relativamente all'utilizzo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Chiede alla Presidenza se sia stata acquisita detta segnalazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara che non è stata ancora acquisita ufficialmente detta segnalazione.

Gianluca BENAMATI (PD) raccomanda che, una volta acquisita, la segnalazione dell'ARERA sia distribuita ai commissari affinché ne prendano visione prima che le Commissioni passino ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 37, poiché all'articolo 50 la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal predetto articolo 37 è effettuata a valere sulle menzionate somme gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benamati 31.7.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Paolo Russo 32.25. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, degli emendamenti Gallinella 32.11 e Martina 32.21. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Lucaselli 32.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Invidia 32.12. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 32.15 e 32.16. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore dell'emendamento Mor 32.19. Propone l'accantonamento degli emendamenti Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Benedetti 32.34. Propone

infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Paxia 32.010.

Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, gli emendamenti Gallinella 32.11, Martina 32.21, Invidia 32.12, Paxia 32.10, Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 e l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010 sono da intendersi accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Russo 32.25.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 32.1, che mira a tutelare in maniera effettiva e concreta i prodotti italiani contro l'*Italian Sounding*, impedendo l'utilizzo di parole, figure o segni raffiguranti la bandiera italiana, quando la società richiedente non ha sede legale nel territorio della Repubblica italiana. Si dice stupita che l'attuale Governo, che si dichiara paladino del *made in Italy*, abbia espresso parere contrario sulla proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lucaselli 32.1 e approvano gli emendamenti dei relatori 32.15 e 32.16 (*vedi allegato 2*).

Massimo UNGARO (PD) illustra l'emendamento Mor 32.19, con il quale si vogliono incrementare le risorse destinate, tramite il *Voucher 3I*, a favorire il deposito dei marchi e brevetti all'estero per difendere in modo efficace il *made in Italy*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mor 32.19 e Benedetti 32.34.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere con-

trario, i presentatori degli emendamenti Meloni 33.10 e Marattin 33.21, degli identici emendamenti Lorenzin 33.44 e Mandelli 33.45, nonché degli identici emendamenti Pastorino 33.49, Cattaneo 33.26, Lucaselli 33.12 e Melilli 33.20 e dell'emendamenti Epifani 33.29. Propone l'accantonamento dell'emendamento Murelli 33.23. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Cattaneo 33.27 e Lucaselli 33.11. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 33.4 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Trancasini 33.13. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, nonché dell'emendamento dei relatori 33.50 con il relativo subemendamento Sandra Savino 0.33.50.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.030, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 33.015, Lucaselli 33.051 e Melilli 33.026 e dell'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.031. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cestari 33.056. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Schullian 33.029 e Boschi 33.039. Propone infine l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lorenzin 33.08 e 33.09 e dell'articolo aggiuntivo 33.050 dei relatori.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Murelli 33.23 e Iezzi 33.4, gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40, l'emendamento dei relatori 33.50 con il relativo subemendamento Sandra Savino 0.33.50.1, gli articoli aggiuntivi Cestari 33.056 e Lorenzin 33.08 e 33.09 e l'articolo aggiuntivo 33.050 dei relatori sono da intendersi accantonati.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Meloni 33.10, con il quale si propone di applicare l'IVA nella misura

ridotta del 4 per cento ai prodotti per la prima infanzia, allo scopo di consentire risparmi alle famiglie e incentivare in tal modo la natalità. Raccomanda caldamente l'approvazione della proposta emendativa.

Maria Elena BOSCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Meloni 33.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Meloni 33.10.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che il proprio l'emendamento 33.21 è volto a differenziare la durata del percorso di riduzione del rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti di regioni e comuni in relazione all'entità dello scostamento rispetto al valore soglia. Chiede alla rappresentante del Governo di riconsiderare il parere negativo espresso.

La viceministra Laura CASTELLI osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Marattin 33.21 potrebbe avere effetti negativi sull'andamento del dibattito in corso nell'ambito della Conferenza Stato-città sulla tematica delle assunzioni. Al riguardo aggiunge che l'emendamento dei relatori 33.51 è stato presentato proprio per recepire quanto sinora emerso nel dibattito in corso presso la Conferenza Stato-città.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che la propria proposta emendativa prevede comunque un rinvio a un decreto ministeriale da concordare in sede di Conferenza Stato-città.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 33.21.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 33.44, che prevede di scorporare dalla spesa di personale relativa all'anno 2018 l'importo del RIA del personale andato in quiescenza.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lorenzin 33.44 e Mandelli 33.45.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che dalle dichiarazioni rese nell'attesa conferenza stampa è emerso che il Presidente del Consiglio Conte ha posto un ultimatum alle forze politiche di maggioranza. Chiede pertanto alla presidenza di conoscere le modalità con cui proseguiranno i lavori, tenuto conto degli effetti che la complessa situazione politica potrebbe determinare anche sull'esame del decreto-legge « Crescita », che affronta una serie di questioni rilevanti, tra le quali in primo piano vi è quella cosiddetta « salva Roma ».

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che le Commissioni avevano stabilito di proseguire fino alle ore 20 con la votazione degli emendamenti pubblicati nel fascicolo di seduta.

Luca PASTORINO (LeU) associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Lorenzin, tenuto conto delle importanti dichiarazioni rese in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Conte e dei numerosi nodi ancora irrisolti dei decreti-legge « Sblocca cantieri » e « Crescita », reputa corretto nei confronti delle opposizioni disporre un'interruzione dei lavori nell'attesa di un chiarimento politico nell'ambito della maggioranza. A nome del suo gruppo, chiede pertanto che le Commissioni siano riconvocate nella giornata di domani.

Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia che, rispetto alla prosecuzione dei lavori fino alle 20, precedentemente concordata dai gruppi, è intervenuta una novità politica che si ripercuote sull'organizzazione dei lavori. Si riferisce all'ultimatum dato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai leader delle due forze di governo, che denota il determinarsi di una situazione politica molto delicata, nella quale appare incerto anche il futuro dei decreti-legge in

corso di conversione presso i due rami del Parlamento.

Evidenzia, inoltre, le importanti dichiarazioni rese dalla sindaca Raggi in merito alla mancata previsione nell'ambito del cosiddetto decreto « crescita » di una soluzione al grave problema della gestione del debito storico del comune di Roma. Si associa pertanto alla richiesta di interruzione dei lavori delle Commissioni.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la VI Commissione, Centemero, dichiara di comprendere le ragioni alla base degli interventi svolti dai colleghi. Ritene, tuttavia, che ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, le Commissioni debbano almeno concludere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33, sulle quali i relatori hanno già espresso il parere.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pastorino 33.49, Cattaneo 33.26, Lucaselli 33.12 e Melilli 33.20.

Maria Elena BOSCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Epifani 33.29, del quale condivide la finalità di prevedere un sostegno alla facoltà assunzionale dei comuni con riferimento al personale delle scuole e dei nidi. Chiede che l'esame di tale proposta emendativa venga accantonato.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) sottoscrive l'emendamento Epifani 33.29.

Carla RUOCCO, *presidente*, prende atto che i relatori concordano sulla richiesta di accantonamento dell'emendamento Epifani 33.29. Avverte pertanto che anche l'emendamento Epifani 33.29 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cattaneo 33.27 e Lucaselli 33.11.

Ylenja LUCASELLI (FdI) intervenendo sull'emendamento Trancassini 33.13, sottolinea che la finalità di tale proposta emendativa è accelerare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, prevedendo che gli enti locali possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga ai vincoli del patto di stabilità.

Fabio MELILLI (PD) sottoscrive l'emendamento Trancassini 33.13, evidenziando come tale proposta emendativa sia volta a trovare una soluzione al problema reale dei comuni che devono affrontare la ricostruzione post sismica.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che il Governo ha formulato un invito al ritiro dell'emendamento in esame, in quanto il decreto-legge « sblocca cantieri » reca un complesso di norme che ha ad oggetto proprio il tema della ricostruzione post sismica, compresa l'annosa questione dell'assunzione dei segretari comunali nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici.

Silvia FREGOLENT (PD), tenuto conto dell'affermazione testé resa dalla viceministra Castelli, non comprende quale sia l'ostacolo per l'Esecutivo ad accogliere le proposte emendative in discussione, che vanno nella stessa direzione indicata dal Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 33.13.

Roberto OCCHIUTO (FI) interviene sull'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.030, del quale sottolinea la finalità di mettere a disposizione risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti le infrastrutture viarie provinciali, necessarie per prevenire tragedie come quella del crollo del ponte Morandi a Genova.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.030.

Fabio MELILLI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 33.026, si domanda quale sia la ragione per la quale il Governo non ha espresso sullo stesso un parere favorevole, considerato che la proposta emendativa in esame cerca di risolvere l'annosa questione della manutenzione delle infrastrutture viarie provinciali, in linea con l'orientamento annunciato dal Governo.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 33.015, Lucaselli 33.051 e Melilli 33.026.

Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.031, evidenzia che tale proposta emendativa dispone lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole di secondo grado, sulla base di

progetti cantierabili. Si domanda pertanto quale sia la ragione che ha portato il Governo ad esprimere un parere contrario su tale emendamento.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.031 presenta problemi di copertura finanziaria.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cattaneo 33.031, nonché gli identici articoli aggiuntivi Schullian 33.029 e Boschi 33.039.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta dei gruppi di opposizione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 6.014, 7.016, 10.34, 14.15, 16.061, 17.8, 18.24, 21.010, 26.026, 28.06, 32.013, 33.50, E RELATIVO SUBEMENDAMENTO, 33.51, 38.38, 38.030, 39.013 E 49.7 DEI RELATORI**

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica in materia di imponibilità della quota di valore della produzione derivante da attività esercitate su navi da crociera iscritte nel Registro internazionale)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che le disposizioni del secondo periodo si applicano anche alla quota di valore della produzione derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività esercitate da terzi in base ai rapporti contrattuali con l'armatore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Non si dà luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

6. 014. I Relatori.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Estensione di interventi agevolativi per il sostegno delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso agli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito altresì, alle condizioni previste dal presente comma, qualora le medesime imprese siano titolari di:

a) crediti, anche non certificati, nei confronti della pubblica amministrazione;

b) crediti nei confronti di imprese con le quali abbiano stipulato un contratto di subappalto nell'ambito di un contratto pubblico aggiudicato ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili »

(UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

6-ter. Per i titolari dei crediti e finanziamenti indicati al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale copre l'importo nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 dovrà essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti e sono fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma »;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « revoca della stessa » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis »;

7. 016. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della

possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

10. 34. I Relatori.

ART. 14.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2. Al fine di promuovere l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, nelle more della definizione di un Codice in materia di disabilità, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano ogni iniziativa utile a favorire, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, l'utilizzo della Lingua dei Segni Italiana (LIS). Ai fini di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. 15. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 16.

Nel capo I, dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di riscossione di contributi previdenziali)

1. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « iscritti alle casse previdenziali professionali » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ».

16. 061. I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'importo massimo ammesso alla garanzia, per singolo soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.

2-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del secondo comma non si applicano in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale ».

17. 8. I Relatori.

ART. 18.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.

18. 24. I Relatori.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

« 1. L'Italia riconosce e favorisce la partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Sono escluse dalle iniziative di cui al presente articolo le operazioni aventi ad oggetto prodotti ad uso esclusivamente militare forniti dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185 ».

21. 010. I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 26.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).

1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Titolo III

Contratto di espansione

Art. 41.

(Contratto di espansione)

1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo

sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono interamente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l'insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l'opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

4. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino

al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 novembre 2014.

11. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi ».

2. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalità pubbliche perseguite dall'INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

3. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati.

26. 026. I Relatori.

ART. 28.

Aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere, dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento

della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « L'ISEE » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 »;

2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. L'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma a far data dai quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e ha validità di sei mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente è

aggiornato entro due mesi dalla variazione ».

28. 06. I Relatori.

ART. 32.

Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.

(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 ».

2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

32. 013. I Relatori.

ART. 33.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 33.50

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A decorrere dall'anno 2019 lo Stato riconosce alla

regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell'ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d'anno;

b) *dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: 875-quater.1.* All'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole « delle entrate derivanti dai giochi » sono soppresse;

c) *al comma 2-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'onere derivante dal comma 875-quater, ultimo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

0. 33. 50. 1. Sandra Savino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 », le parole: « 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2019 » e le parole: « 15 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2019 ».

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:

« 886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. ».

2-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:

« 875-bis. Le disposizioni recate dai commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presi-

dente della regione Friuli Venezia Giulia, previsto dal comma 875. Con il predetto accordo sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 188 del 20 luglio 2016, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018.

875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021.

875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento nella misura di 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione di danni atmosferici, da erogare in quote di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire, da erogare per il 20 per cento in acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e per il residuo a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema di accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'Accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo la parola: « tributi » sono inserite le seguenti: « , delle addizionali ».

875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

« b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disci-

plinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione, e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. »

875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia ».

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-quater*, capoverso 875-ter, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-quater*, capoverso 875-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-septies. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 »;

b) il terzo e quinto periodo sono soppressi;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi ».

33. 50. I Relatori.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione *con le seguenti:* della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

33. 51. I Relatori.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana,

in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le « Previsioni definitive di competenza » e le « Previsioni definitive di cassa » sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

« 881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per

l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro ».

38. 030. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere del 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme stanziare sul capitolo 1379, denominato « Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

38. 38. I Relatori.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Bonus eccellenze)

1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « programma operativo nazionale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « programma operativo complementare ».

39. 013. I Relatori.

ART. 49.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: ma-
nifestazioni fieristiche internazionali di

settore che si svolgono all'estero *inserire le*
seguenti: o in Italia;

b) al comma 4, lettera c), dopo le
parole: manifestazioni fieristiche interna-
zionali di settore inserire le seguenti: sia in
Italia sia all'estero.

49. 7. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 28.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: della predetta direttiva con le seguenti: del decreto di cui al secondo periodo.

28. 2. I Relatori.

ART. 32.

Al comma 8, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di cui al comma 7.

32. 15. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare dal con la seguente: del.

32. 16. I Relatori.